

# **Regolamento sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Bari**

(approvato in C.d.A. 03/03/2009)

## **ART. 1**

1. Nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Università di Bari e sulla base di graduatorie annuali formulate dall'Ufficio competente approvate da un apposita Commissione, possono essere affidate a singoli studenti forme di collaborazione ad attività connesse ai servizi resi dalla stessa Università, nell'ambito dei criteri di merito e di reddito di cui all'art. 4 della L.390/91 e del D.P.C.M. 09.04.2001.
2. E' comunque esclusa la collaborazione degli studenti nell'attività di docenza e di ricerca nello svolgimento degli esami, nonché nell'assunzione di responsabilità amministrative.

## **ART. 2**

1. Le attività alle quali lo studente può collaborare sono quelle da svolgersi presso Biblioteche, Laboratori Informatici, Centri Interdipartimentali di Servizi, Area Segreterie Studenti e Servizi Generali.

## **ART. 3**

1. I responsabili delle strutture nelle quali sono svolti i servizi indicati nell' art. 2, entro il 30 Giugno di ogni anno, fanno presente il numero degli studenti che sono disposti ad accogliere nelle strutture, specificando per ogni studente il tipo di servizio per il quale si intende impiegarlo e gli obiettivi che si intendono raggiungere. La relativa domanda va indirizzata al Rettore e deve contenere, fra l'altro, la specificazione dell'impegno orario da affidare allo studente, tenendo presente che il servizio, nella sua globalità, non potrà essere superiore alle 150 ore.
2. Le attività di cui sopra sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, che, sentito il Consiglio degli Studenti, destinerà alle strutture richiedenti il numero degli studenti, precisando altresì, nel bando di concorso, il numero da attingere da ciascun corso di laurea e di diploma, che comprenderà anche gli studenti da destinare alle strutture centrali. Alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione si darà esecuzione con decreto del Rettore.
3. Lo studente è tenuto a prestare servizio di norma presso la struttura assegnata e nell'orario concordato con il Responsabile della stessa. L'assegnazione potrà essere variata solo per straordinarie esigenze di servizio.
4. Lo svolgimento, il contenuto e le modalità della prestazione richiesta allo studente, e preventivamente indicata nel bando di concorso, sono regolamentate da apposito contratto di diritto privato approvato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente sottoscritto per accettazione.

#### ART. 4

1. Il Consiglio di Amministrazione determinerà anno per anno l'importo del compenso orario per le suddette prestazioni che non potrà, comunque, essere inferiore a € 5,16 e dovrà essere corrisposto in un' unica soluzione al termine della collaborazione, da concludersi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione del bando di concorso.

#### ART. 5

1. Presso l'Area Diritto allo Studio – Settore Collaborazioni Studentesche, vengono annualmente predisposte le graduatorie, formulate per ogni singolo corso di laurea, in ragione del numero complessivo dei crediti acquisiti diviso per il numero dei crediti previsti dal piano di studi negli anni di corso precedenti quello dell'ultima iscrizione.
2. A parità di punteggio prevale la media curriculare e, a parità di condizione del curriculum formativo, prevale lo stato di disagio degli studenti, commisurato all'indicatore della situazione economica equivalente così come risulta dal certificato allegato alla domanda di partecipazione al concorso. Per quanto riguarda gli studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea specialistiche, la graduatoria sarà formulata sulla base del voto di laurea di primo livello conseguito e, a parità di voto, verranno considerate la media curriculare e, a parità di condizione del curriculum formativo, la condizione economica suddetta.
3. Gli studenti saranno assegnati alle diverse attività, secondo l'ordine di graduatoria, presso la Facoltà di appartenenza ovvero presso i servizi centrali, possibilmente sulla base della preferenza dichiarata.
4. Verranno inclusi nelle graduatorie gli studenti che :
  - a. risulteranno regolarmente iscritti all'anno accademico in cui è indetto il concorso, dal 2<sup>a</sup> anno di corso in poi, e fuori corso da non più di un anno, calcolando dall'anno di immatricolazione, a corsi di laurea triennali o specialistiche a ciclo unico;
  - b. risulteranno regolarmente iscritti a corsi di laurea specialistiche biennali, con esclusione dei fuori corso;
  - c. abbiano acquisito entro il 30 settembre di ogni anno almeno i 2/5 dei crediti previsti dal piano di studi prescelto, con riferimento agli anni precedenti quello dell'ultima iscrizione;
  - d. avranno un valore I.S.E.E.U. e I.S.P.E.U. inferiori ai limiti indicati nel bando di concorso.
5. Saranno esclusi gli studenti già muniti di laurea specialistiche biennali o a ciclo unico.

#### ART. 6

1. Gli studenti interessati a prestare la propria attività di collaborazione sono tenuti a presentare domanda ( in carta libera, su apposito modulo predisposto dall'amministrazione) al Rettore dell'Università di Bari, entro la data di scadenza stabilita dal bando di concorso.
2. Nella domanda lo studente deve specificare:
  - a. le proprie generalità;

- b. la residenza, la Facoltà, il corso di laurea o di diploma al quale è iscritto, l'anno di iscrizione, il numero di matricola;
3. l'attività e la struttura presso la quale vorrebbe preferibilmente essere assegnato. Alla domanda deve essere allegato l'attestato I.S.E.E.U. e I.S.P.E.U.

#### ART. 7

1. Una apposita Commissione, composta da: un delegato del rettore, un membro designato dal Senato Accademico, quattro membri designati dal Consiglio di Amministrazione, tre dei quali scelti tra rappresentanti degli studenti nel medesimo Organo, un Funzionario dell'Amministrazione, provvederà ad approvare le graduatorie formulate dall'Ufficio competente secondo i criteri di merito e di reddito già indicati nell'articolo precedente.

#### ART. 7 BIS

1. Avranno la precedenza gli studenti idonei non vincitori delle borse di studio erogate dall'EDISU, sempre che abbiano fatto domanda di partecipazione al concorso per l'attività a tempo parziale ( vedi D.P.C.M. 30.04.1997 art. 1 comma 3). Allo scopo di attuare una più diffusa e equa distribuzione delle risorse, il beneficio dell'attività a tempo parziale non è esteso, invece, agli studenti già beneficiari di borsa di studio. Nell'ipotesi in cui l'Ufficio venga successivamente a conoscenza dell'attribuzione della borsa di studio, per lo stesso anno accademico, ad uno studente che abbia svolto parzialmente o completamente l'attività di collaborazione a tempo parziale, si procederà alla rescissione del contratto di collaborazione e al pagamento delle ore effettivamente prestate.

#### ART. 8

1. Il corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

#### ART. 9

1. Il compito di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione dello studente è affidato al Responsabile della struttura interessata, il quale, in caso di inadempienza, dovrà informare il Rettore per gli opportuni provvedimenti.

#### ART. 10

1. L'assenza dal servizio che superi, ingiustificatamente, e in modo continuativo, il 20% delle ore previste dal rapporto di collaborazione comporta la decadenza del rapporto di

collaborazione con lo studente; In questo caso il Responsabile della struttura può ottenere un sostituto attingendo alla graduatoria di cui all'art.5 a copertura delle ore residuali.

#### ART. 11

1. Al termine di ciascun anno, il Responsabile della struttura presso cui lo studente ha prestato servizio è tenuto a fare una valutazione sull'attività svolta e sull'efficacia del servizio attivato.

#### ART. 12

1. La pubblicità sarà garantita con le modalità ed i tempi di cui all'art.24 della Legge 02.12.1991, n.390.